

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
Sezione Civile- area commerciale/ crisi d'impresa
97-1/ 2026 (RICORSO CONCORDATO MINORE)

La Giudice Designata

vista la proposta di concordato minore in continuità depositata nell'interesse di Gorgoglione Emanuele;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC;

esaminati gli atti;

dichiara

aperta la procedura di concordato minore;

dispone

la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito ufficiale del Tribunale di Trani nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

nomina

Commissario Giudiziale il dott. Giuseppe Mariani il quale, all'esito dell'attento esame della documentazione in atti e di quella richiesta al debitore dovrà redigere una relazione preliminare in cui dovrà illustrare: eventuali cause di inammissibilità; cause del sovraindebitamento e condotta del debitore; l'alternativa liquidatoria nonché le garanzie offerte ai debitori. Tale relazione dovrà essere trasmessa ai creditori unitamente al presente provvedimento e depositata in cancelleria;

ordina

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

assegna

ai creditori termine di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione del presente decreto del Commissario Giudiziale entro il quale devono fare pervenire al Commissario Giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

avverte

che in mancanza di comunicazione al Commissario Giudiziale nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;

avverte

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che Commissario Giudiziale fornisca ai creditori, che abbiano avanzato richiesta per iscritto, tutte le ulteriori informazioni e documentazione necessarie a valutare la proposta concordataria, anche in relazione alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria;

dispone

vista l'istanza del debitore, che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

avverte

il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa dell'accordo proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del Commissario Giudiziale di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone

che il Commissario Giudiziale curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto.

Si comunichi.

Trani, 20/06/2026.

la Giudice designata

Dott.ssa Maria Azzurra Guerra